



TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA
N. 5732/2024 R.G.A.C.C.

- UDIENZA DEL 10.02.2026 -

Oggi 10.02.2026 innanzi al dott. Francesca Perlini, sono comparsi:

Per l'attore l'avv. [REDACTED] [REDACTED] in sost. Dell'Aavv. [REDACTED] *Controparte_I* .

Per la convenuta L'Avv. [REDACTED]

L'avv. [REDACTED] precisa le conclusioni come da note depositate e, nella denegata ipotesi di accoglimento della eccezione di improcedibilità, chiede la compensazione delle spese.

L'avv. [REDACTED] insiste per la declaratoria di improcedibilità della domanda e precisa le conclusioni come da memoria n 1 ex art. 171 ter cpc.

Le parti autorizzano il giudice alla lettura della sentenza in loro assenza.

Il giudice si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.

Verbale chiuso alle ore 12.24

Il Giudice
dott. Francesca Perlini
(atto sottoscritto digitalmente)

Successivamente alle ore 13.07 il Giudice pronuncia la sentenza che segue, a costituire parte integrante del presente verbale, ex art. 281 sexies c.p.c.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ANCONA

SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5732/2024 R.G., promossa

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentato e difeso dall'avv. [...]

CP_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fabriano (AN), Via

come alla delega rilasciata su foglio separato facente parte del fascicolo telematico,

ATTORE

CONTRO

Controparte_2 (c.f. *P.IVA_1* rappresentata e difesa dall'avv.

del foro di Ancona, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. del foro di Ancona, in forza di procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata ad Ancona al presso lo studio ove operano entrambi i predetti difensori

CONVENUTO

oggetto: polizza assicurativa

conclusioni come precisate all'udienza del 10.02.2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale *Controparte_2* chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, accertati i fatti per cui è causa ed in particolare l'entità delle lesioni riportate dall'attore nell'infortunio occorsogli il 3.10.2022 e coperto da specifica polizza assicurativa, condannare la Controparte_2, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Sig. Parte_1 come sopra rappresentato, per le ragioni fattuali e giuridiche esposte in narrativa, di tutte le voci di indennizzo previste nel contratto di assicurazione per il rischio infortuni, nelle voci e tipologie descritte in citazione, nella misura di € 60.788,16, o nella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di giudizio o che sarà ritenuta equa e di giustizia, comunque da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con ogni conseguente statuizione e vittoria di spese di lite”..”*

Si costituiva in giudizio *Controparte_2* rassegnando le seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito –contrariis reiectis:

- nel merito, in via principale, darsi atto che la Compagnia ha corrisposto a titolo di indennizzo la somma pari a 1.055,00 euro da ritenersi soddisfattiva della pretesa avversaria e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto così come compilata;

- in ogni caso, applicarsi tutte le condizioni previste dalla polizza e dalle Condizioni Generali richiamate dalla polizza stessa e, per l'effetto, escludere e/o limitare l'indennizzo, con riferimento a ciascuna voce di garanzia (invalidità permanente da infortunio, inabilità temporanea da infortunio, spese di cura) così come specificato e per le ragioni espresse nella comparsa di risposta.

Con vittoria di spese e compenso del grado..”

Con decreto emesso ex art. 171 bis cpc in data 21.01.2025 questo Giudice rilevava l'improcedibilità della domanda per non essere stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi degli artt. 5, co.1 e 5 bis D.Lvo 28/2010 (trattandosi di questione afferente a contratto assicurativo) e, ritenuta la necessità di esperire la procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 5, co.1 del D.Lvo 28/2010, assegnava alla parte attrice il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissava per la verifica circa il relativo esito, l'udienza del 21.10.2025.

Con successiva ordinanza ex art. 127 *ter* c.p.c., verificata l'inottemperanza a quanto disposto con decreto del 21.01.25, regolarmente comunicato ai procuratori delle parti dalla Cancelleria, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c..

Parte attrice ritiene di aver ottemperato all'ordine impartito dal Giudice per aver attivato la procedura di negoziazione assistita, a suo giudizio equipollente a quella della mediazione obbligatoria di cui al D.Lvo 28/2010, ed a tal fine ha prodotto l'invito alla stipula della negoziazione assistita del 27.01.25: secondo l'attore il rifiuto della Compagnia ad aderire all'invito alla negoziazione assistita avrebbe comunque reso vano l'eventuale esperimento della procedura di mediazione. In subordine chiedeva l'assegnazione di un termine per l'esperimento del procedimento di mediazione mentre il procuratore della parte convenuta insisteva per la declaratoria di improcedibilità della domanda.

Ritiene questo Tribunale di doversi conformare al formante giurisprudenziale sviluppatosi sulla differenziazione dei due istituti normativi, quello della mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 (obbligatoria per le controversie tassativamente indicate all'art. 5, d.lgs. cit.) e quello della procedura di negoziazione assistita disciplinata dal D.L. n. 132/2014 (obbligatoria per ogni domanda di pagamento di somme non eccedenti 50.000,00 euro), per cui, in ragione della specificità di cui ciascuno di essi è portatore - soltanto il primo prevede la presenza di un soggetto, il mediatore, in posizione di terzietà tra le parti- deve optarsi con il reputare prevalente **la mediazione sulla procedura di negoziazione assistita. Per tutte si riporta pronuncia di merito:** “[...] La mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un *terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita che ne è priva. Per tale motivo la mediazione obbligatoria deve ritenersi utilmente effettuata anche nei casi in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita...*” (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di imprese, Sent. n. 11431 del 18 luglio 2022, Tribunale di Gorizia, sentenza 30 gennaio 2024, n. 35).

E' pacifico che la parte attrice, che vi aveva interesse, non ha attivato la mediazione, non solo nel termine assegnato con il sopra citato decreto, ma neppure successivamente, né nelle more ha richiesto proroghe o documentato alcun giustificato motivo che le avrebbe impedito di avviare il procedimento.

A quanto osservato e rilevato consegue la necessaria applicazione della sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale, non potendosi accogliere, in quanto tardiva, l'istanza attorea avanzata in via gradata.

Resta assorbita ogni questione di merito.

Quanto alle spese di lite, le stesse, liquidate come in dispositivo - secondo quanto previsto dal vigente D.M. n. 147/2022 (in relazione al valore della domanda, valori minimi in virtù della tenuità della questione, e dell'attività difensiva concretamente svolta), seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico della parte attrice, in quanto soggetto avente interesse all'introduzione della mediazione e che ha, di contro, determinato l'improcedibilità delle proprie domande (cfr. Appello Genova 257/2024; Trib. Roma sez. V, 13/12/2017, n.23237).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA l'improcedibilità delle domande attoree.

CONDANNA altresì *Parte_1* (C.F. *C.F._1*) a rimborsare alla parte convenuta *Controparte_2* (c.f. *P.IVA_1*) le spese di lite, che si liquidano in € 4.900,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge.

Ancona, 10.02.2026

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Perlini